



*Consiglio regionale della Calabria*

X LEGISLATURA

2^ Seduta

Lunedì 27 aprile 2020

Deliberazione n. 8 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019.

Presidente: Domenico Tallini

Consigliere - Questore: Filippo Mancuso

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente 13 articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 17, contrari 6 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 aprile 2020

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 8 del 27 aprile 2020

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE NORMATIVA SULLE LEGGI REGIONALI

19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2020.

Reggio Calabria, 29 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
(Domenico Tallini)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE

La presente legge strutturata in tre capi e 13 articoli mira a modificare ed integrare alcune leggi regionali, oltre che intervenire per adeguare le disposizioni legislative ivi previste al quadro costituzionale di riferimento.

Al Capo I:

l'articolo 1 interviene sull'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria" che prevede, l'adeguamento dei sistemi urbanistici vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale sulla base delle nuove disposizioni introdotte con la medesima legge e delle norme di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale. A seguito della modifica normativa effettuata con la legge regionale 2 maggio 2019, n. 8, il termine per il suddetto adeguamento scadrà il prossimo 2 maggio. Considerato, tuttavia, che le attività di verifica e adeguamento da parte dei Comuni sono ancora in corso e che la scadenza del suddetto termine provocherebbe l'arresto di tutti i procedimenti in materia edilizia e urbanistica, si rende necessario procrastinare, ancora una volta, detto termine al fine di consentire la conclusione delle attività in corso;

l'articolo 2 interviene per modificare la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) che ha previsto una serie di norme volte al riordino del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Calabria. In particolare, l'articolo 4 dispone che i comuni ricompresi in ciascun ATO esercitino in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio e, a tal fine, consente agli stessi di associarsi secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di Ambito. Con la presente proposta di modifica, al fine di garantire una ottimale gestione del sistema dei rifiuti, viene data l'opportunità ai Comuni facenti parte di una ATO di associarsi anche sotto forma di consorzi, come previsto dall'articolo 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta norma dispone che gli Enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, possano costituire consorzi, secondo le norme previste per le Aziende speciali e disciplina, altresì, le modalità di costituzione degli stessi;

l'articolo 3 interviene per modificare il comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), operando uno slittamento dei termini da ventiquattro a quarantotto mesi per gli operatori del settore per adeguarsi alle disposizioni previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

l'articolo 4 mira ad operare una sospensione del pagamento dei canoni di locazione previsti dalle lettere A1) e A2) della legge regionale 31 maggio 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione



## *Consiglio regionale della Calabria*

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) per quei nuclei familiari che vivono con un reddito al di sotto della soglia di povertà relativa. Infatti, l'emergenza sanitaria attuale ha accentuato tale soglia, pertanto, si ritiene opportuno sospendere la corresponsione dei canoni ricadenti nel periodo dell'emergenza Covid-19 e quindi fino al 31/07/2020. Il loro pagamento, senza l'applicazione degli interessi o spese previsti dall'articolo 51 commi 1-2-3 della LR 32/ 96 e senza che ciò determini rescissione contrattuale, potrà avvenire nel periodo settembre – dicembre 2020. Ciò permetterà all'Ente gestore di incassare comunque i canoni di locazione nell'anno di competenza evitando così di dover anche anticipare le imposte dovute sui ricavi di competenza 2020 e non incassati;

con l'articolo 5 si apportano parziali modifiche di natura ordinamentale al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1992, n. 9 (Legge Finanziaria) al fine di adeguarne il contenuto alla normativa statale vigente in materia. In particolare al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato) e al decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). L'intervento di novellazione si sostanzia nella soppressione dell'inciso relativo alla "misura massima del 10 per cento" della partecipazione della Regione Calabria al capitale sociale della Società Aeroportuale Calabrese SACAL Spa, e la sostituzione con il più generico "entro il limite previsto dalla normativa statale vigente" che consente comunque all'amministrazione regionale di mantenere le partecipazioni di socio pubblico nella suddetta società nella misura stabilita nell'atto costitutivo, così come previsto dal D.M.521/1997, laddove all'art. 4 "L'atto costitutivo della società" di gestione aeroportuale indica specificatamente: c) la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea" e entro i limiti previsti anche dall'art. 17, comma 1 del d.lgs. 175/2016 "Nelle società (a partecipazione mista pubblico-privata) la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento". Inoltre, sempre al comma 5 dell'art. 5 della medesima legge, è corretto anche il rinvio alla lettera q) dell'art. 16 dello Statuto della Regione Calabria; atteso che nello Statuto vigente, tra le "Attribuzioni del Consiglio regionale" la competenza "...sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie" è disposta dalla lettera m) dell'articolo 16, piuttosto che dalla lettera q) del medesimo articolo;

con le disposizioni contenute nell'articolo 6 si integrano gli articoli 14 e 15 della Lr. 28/2010 in materia di sport. L'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia, sta determinando rilevanti e gravi effetti negativi sul sistema economico



## *Consiglio regionale della Calabria*

nazionale ed internazionale. Le misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato italiano e da altri Stati limitano notevolmente la possibilità di spostamento delle persone e di movimentazione delle merci, incidendo pesantemente sulla capacità operativa delle imprese e delle associazioni. A causa del rischio di contagio o per effetto delle misure di contenimento adottate dalle Autorità nazionali, molte attività economiche e sportive sono temporaneamente sospese o stanno subendo notevoli limitazioni, con conseguenti gravi effetti finanziari sul sistema delle imprese e delle società sportive ed è ragionevole prevedere che la situazione di crisi economica e finanziaria si protrarrà per un considerevole periodo anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria. In ragione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema delle imprese e delle associazioni sportive calabresi. La legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria) all'art. 14, dedicato agli Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica, prevede al comma 2 che "Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio il 30 aprile di ogni anno". Poiché tale ultimo termine è, nel corso dell'anno 2020, spirato durante la fase della sospensione delle attività sportive, si rende opportuno, al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19, prorogare il suddetto termine aggiungendovi un comma ad hoc al fine di consentire alle ASD con bilancio sportivo solare di presentare le istanze al 30 giugno 2020. L'articolo 15, prevede al comma 4 che "Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale". Pertanto, per fronteggiare la situazione emergenziale si aggiunge un comma che preveda la presentazione delle istanze di contributo, solo con riferimento all'anno 2020, trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione;

l'articolo 7 introduce una misura di agevolazione nell'impiego delle risorse regionali destinate al settore zootecnico di cui al comma 14 dell'art. 35, della L.R. n. 9/2007;

l'articolo 8 aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 17 della l.r. 5/2018 al fine di disciplinare la ripartizione dei contributi per la divulgazione dell'associazionismo e la promozione, assistenza e sviluppo delle imprese artigiane di cui al comma 1 del medesimo articolo 17.

Al Capo II:

gli articoli 9, e 10 mirano a normare la costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio." Tale scelta



## *Consiglio regionale della Calabria*

organizzativa, è stata già oggetto di una legge regionale, la n. 6 del 13 marzo 2019 recante: "Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione", che è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con gli interventi normativi ivi previsti, si intendono superare i rilievi contenuti nel ricorso avanzato dinanzi alla Corte Costituzionale. Nello specifico si osserva che l'integrazione tra le Aziende Ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini, aventi sede nella città capoluogo di Regione appare la scelta più indicata al fine di operare una razionalizzazione ed ottimizzazione dell'offerta assistenziale dell'area centrale della Calabria. L'importanza e l'urgenza di intervenire sulla legge di integrazione delle due aziende ospedaliere si giustifica, altresì, in quanto il mancato accorpamento sta producendo serie conseguenze non solo in termini di efficacia ed efficienza dei servizi prestati, oggi aggravati dall'emergenza provocata dalla pandemia da Covid-19, ma anche sul comparto universitario, per la disattivazione di alcune Scuole di specializzazione. La riorganizzazione delle due aziende, prevista in questa legge, avverrà per integrazione dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio con l'Azienda Ospedaliero - Universitario Mater Domini mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale. Il nuovo soggetto sanitario, avrà sede in Catanzaro ed assumerà il nome di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". Quest'ultima subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende preesistenti mentre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i rapporti tra Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro mediante apposito protocollo d'intesa. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (B.U.R.C.) del Protocollo di Intesa, il Presidente della Giunta Regionale provvederà, d' intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", secondo le modalità di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Dalla data di insediamento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" sono soppresse l'Azienda Ospedaliera " Pugliese Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini". L'atto aziendale definirà l'aspetto organizzativo dell'Azienda secondo il modello dipartimentale e sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca e disciplinerà la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata, individuando le strutture complesse che li compongono ed indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i direttori generali



## Consiglio regionale della Calabria

dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Mater Domini provvederanno alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili. Infine l'intervento normativo ivi previsto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale della Calabria, essendo la sua finalità quella di migliorare l'offerta assistenziale, assicurando la razionalizzazione della spesa sanitaria e l'ottimizzazione delle risorse.

Al Capo III, gli articoli 12, 13 e 14 recano le disposizioni abrogative, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della proposta di legge.

### Relazione finanziaria

La presente legge ha puramente carattere ordinamentale e pertanto dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010 e 5/2018".

La presente legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica l'articolato della l.r. 19/2002 euro 0,00	//	//	//
2	Modifica l'articolato della l.r. 14/2014 euro 0,00	//	//	//
3	Modifica l'articolato della l.r. 9/2018 euro 0,00	//	//	//
4	Modifica l'articolato della l.r. 32/1996 euro 0,00	//	//	//
5	Modifica il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 9/1992 euro 0,00	//	//	//
6	Modifica gli artt. 14 e 15 della l.r. 28/2010 euro 0,00	//	//	//
7	Introduce una misura di semplificazione procedurale per il contributo di cui al comma 14 dell'art. 35 della l.r. 9/2007 euro 0,00	//	//	//
8	Disciplina gli aspetti procedurali sulla ripartizione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 17 l.r. 5/2018.	//	//	//



## Consiglio regionale della Calabria

9 e 10	Disciplinano le finalità e le procedure per l'accorpamento di due aziende sanitarie euro 0,00	//	//	//
11	Abroga disposizioni di legge regionale euro 0,00	//	//	//
12	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
13	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

### Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La presente legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

### Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)





## *Consiglio regionale della Calabria*

### Capo I

(Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010 e 5/2018)

#### Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 19/2002)

1. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2019, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (LR n.19/2002), le parole "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

#### Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 14/2014)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà dei Comuni degli ATO costituire consorzi, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).".

#### Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 9/2018)

1. Il comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) è sostituito dal seguente:

"13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.".



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 32/1996)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 bis della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:

“4. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria COVID – 19 vengono sospesi, fino al 31 luglio 2020, il pagamento dei canoni di cui alle lettere A1) e A2) dell'articolo 35 ed i relativi effetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 51 della presente legge. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati nel periodo da settembre a dicembre 2020. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato e la sospensione non opera per le mensilità prima dell'otto marzo 2020.”.

### Art. 5

(Modifiche al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 9/1992)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1992, n. 9 (Legge Finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “dell'art. 16, lett. q)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 16, lettera m)”;
- b) l'inciso “nella misura massima del 10 per cento” è sostituito dal seguente: “entro il limite previsto dalla normativa statale vigente”.

### Art. 6

(Proroga termini istanze contributi per l'anno 2020. Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), è inserito il seguente:

“2 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall'emergenza sanitaria COVID-2019, è consentito, alle ASD con bilancio sportivo solare, per l'anno 2020, di presentare le istanze di cui al comma 2 fino al 30 giugno 2020.”.



## *Consiglio regionale della Calabria*

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 28/2010, è inserito il seguente:

“4 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall'emergenza sanitaria COVID-19, la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 4 può essere effettuata, per l'anno 2020, trenta giorni prima della data di inizio della relativa manifestazione sportiva.”.

### Art. 7

(Contributo di cui al comma 14 dell'articolo 35 della l.r. 9/2007)

1. Il contributo all'Associazione regionale allevatori (ARA) di cui al comma 14 dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007), è destinato al finanziamento dei programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per il Piano qualità carne e latte (PQCL) conformi agli "Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014" ed approvati dalla Commissione Europea con numero di Aiuto SA.43045 (2015/XA).

2. L'aliquota di riparto è individuata nel limite massimo del 60 per cento del contributo all'attuazione del SATA da parte dell'ARA, ed il 40 per cento del contributo all'attuazione del PQCL, da parte delle Organizzazioni dei produttori (OP) riconosciute e associate all'ARA, nella qualità di soggetti attuatori dei programmi pluriennali. La quota del 40 per cento è ripartita secondo le indicazioni della consulta delle OP.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è trasferito all'ARA, previa approvazione del programma, nel limite del 50 per cento a titolo di anticipazione. La restante quota è trasferita, nel rispetto della normativa vigente, solo a seguito dell'approvazione della rendicontazione dei progetti di cui alle tipologie di aiuto esplicitate nella deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2015, n. 397 (Approvazione di un regime di Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014).

### Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 5/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato) è aggiunto il seguente:

“5. Gli eventuali contributi che dovessero residuare annualmente all'esito dell'attività di ripartizione e rendicontazione delle spese da parte delle associazioni di cui al comma 1, sono ripartiti, entro e non oltre l'esercizio finanziario di assegnazione, tra le associazioni che ne avranno fatto richiesta nei



## *Consiglio regionale della Calabria*

modi e nei termini di cui al comma 2, fino a concorrenza degli importi rendicontati ed ammessi e sempre nei limiti delle somme stanziare annualmente nel bilancio regionale.”.

### Capo II

(Disposizioni per la costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio")

### Art. 9

(Finalità)

1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ed assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio".

2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini".

3. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria e dal Presidente della Giunta regionale, sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza. Il protocollo d'intesa, cessato il commissariato ad acta per il Piano di rientro del disavanzo sanitario, può essere proposto e sottoscritto dal Rettore dell'UGM di Catanzaro e dal Presidente della Giunta regionale.

5. L'atto aziendale, adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dalla nomina, definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 4, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei



## *Consiglio regionale della Calabria*

dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria.

### Art. 10 (Misure di adeguamento)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) del protocollo di intesa di cui al comma 4 dell'articolo 9 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, alla nomina del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", secondo le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 517/1999.

2. Dalla data di insediamento del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" sono soppresse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini".

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale.

### Capo III (Disposizioni finanziarie, transitorie e finali)

#### Art. 11 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 (Istituzione delle Unità Sanitarie Locali e Aziende ospedaliere).

2. È abrogata la legge regionale 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione).



*Consiglio regionale della Calabria*

Art. 12  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.